



## CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione n. 30/2023

**Oggetto:** Approvazione del nuovo Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana unitamente agli allegati.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **ventuno** del mese di **Febbraio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:19**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

| Nome                        | Presente | Assente | Nome                              | Presente | Assente |
|-----------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------|---------|
| truzzu paolo                | X        |         | massa matteo                      | X        |         |
| andreozi giulia             | X        |         | maxia corrado                     | X        |         |
| anedda endrich enrica       | X        |         | mulas francesca                   | X        |         |
| angioni antonello           | X        |         | mura roberto                      |          | X       |
| balletto alessandro         | X        |         | onnis francesco raffaele          | X        |         |
| benucci marco               | X        |         | perra roberta                     |          | X       |
| cilloccu marzia             | X        |         | piras andrea                      | X        |         |
| cugusi giorgio              | X        |         | piras marcello                    | X        |         |
| dettori andrea              | X        |         | polastri marcello                 | X        |         |
| fadda alessandro            | X        |         | polo rita                         | X        |         |
| floris antonello            | X        |         | portoghese guidò                  | X        |         |
| ghirra francesca            |          | X       | puddu anna                        | X        |         |
| lai aurelio                 | X        |         | scarfò antonella anna maria giusy | X        |         |
| lai loredana                | X        |         | sirigu salvatore                  | X        |         |
| leci cocco ortu matteo      | X        |         | soru camilla gerolama             | X        |         |
| loi stefania                | X        |         | ticca umberto                     | X        |         |
| mannino pierluigi           | X        |         | tocco edoardo                     |          | X       |
| marcello fabrizio salvatore | X        |         |                                   |          |         |

presenti: 31 - assenti: 4

Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario del Consiglio Corrado Maxia con l'assistenza del Segretario Generale Gianantonio Sau

Risultano presenti gli Assessori: sorgia alessandro, angius giorgio, adamo marina, landucci fioremma, mereu alessio, lantini viviana, deidda gabriella, picciau maria dolores.

## Il Consiglio comunale

Premesso che:

- è finalità strategica dell'Amministrazione Comunale adottare nuove regole orientate a garantire la sicurezza e favorire la civile convivenza;
- la sicurezza di una città e la percezione della stessa da parte dei cittadini rappresenta un elemento strategico anche per incrementare lo sviluppo turistico;
- il perseguimento di tale obiettivo presuppone il mantenimento e l'innalzamento degli standard qualitativi di vivibilità della città, il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e decoro e l'approntamento di adeguati sistemi di controllo volti a garantire lo scrupoloso rispetto delle norme poste a presidio della civile e pacifica convivenza;
- in generale, la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario ed una componente indispensabile della loro qualità di vita.

Atteso che la città di Cagliari è dotata di una disciplina in materia di sicurezza urbana risalente ed oramai anacronistica e che pertanto è necessario adeguare la normativa all'attuale quadro legislativo nazionale e fornire una adeguata risposta alle mutate esigenze che si correlano alla nuova moderna veste che la città sta assumendo.

Visti:

- il Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77 contenente disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- il TUEL ed in particolare l'art. 54 che attribuisce articolate competenze al Sindaco in materia di Pubblica sicurezza;
- il D.L. 48/217 che promuove l'attivazione di interventi integrati, che coinvolgano anche le amministrazioni comunali nell'attuazione di misure volte a presidio della sicurezza pubblica;
- vista la deliberazione G.C. n. 242 del 21.12.2021 avente per oggetto: *"Approvazione del nuovo Regolamento di Sicurezza Polizia Urbana unitamente agli allegati"* con la quale la Giunta Comunale propone l'approvazione del nuovo regolamento al Consiglio Comunale.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare nuovo Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana unitamente agli allegati.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio della Polizia Locale Dott. Guido Calzia, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari;

considerato che

- in data 12.12.2022, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Politiche della sicurezza, sport e patrimonio;
- in data 19.12.2022, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;

udito il dibattito;

preso atto che sono stati presentati n. 5 emendamenti e un sub-emendamento, muniti dei prescritti pareri, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico, sull'emendamento prot. n. 59016/2023 proposto dal Sindaco Truzzu: presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 19, contrari 11 (Benucci, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu, Soru), astenuti nessuno;

visti i risultati favorevoli delle votazioni, espresse con sistema elettronico, sui punti 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) dell'emendamento prot. n. 46531/2023 proposto dalla Commissione consiliare permanente Politiche della sicurezza, sport e patrimonio, di seguito riportati:

- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 1): presenti 26, assenti 9 (Andreozzi, Cilloccu, Dettori, Ghirra, Mulas, Mura, Perra, Polo, Tocco), votanti 26, favorevoli 25, contrari 1 (Marcello), astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 2): presenti 19, assenti 16 (Andreozzi, Benucci, Cilloccu, Dettori, Ghirra, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Mura, Perra, Polo, Portoghese, Puddu, Soru, Tocco), votanti 19, favorevoli 19, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 5): presenti 29, assenti 6 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Puddu, Tocco), votanti 29, favorevoli 19, contrari 10 (Benucci, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Soru), astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 6): presenti 19, assenti 16 (Andreozzi, Benucci, Cilloccu, Dettori, Ghirra, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Mura, Perra, Polo, Portoghese, Puddu, Soru, Tocco), votanti 19, favorevoli 19, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 7): presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 19, contrari 11 (Benucci, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu, Soru), astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 8): presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 19, contrari 11 (Benucci, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu, Soru), astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 9): presenti 29, assenti 6 (Andreozzi, Anedda Endrich, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 29, favorevoli 28, contrari 1 (Marcello), astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 10): presenti 29, assenti 6 (Andreozzi, Ghirra, Marcello, Mura, Perra, Tocco), votanti 29, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 11): presenti 28, assenti 7 (Andreozzi, Ghirra, Marcello, Massa, Mura, Perra, Tocco), votanti 28, favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 12): presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 19, contrari 11 (Benucci, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu, Soru), astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 13): presenti 27, assenti 8 (Andreozzi, Cilloccu, Ghirra, Marcello, Mura, Perra, Ticca, Tocco), votanti 27, favorevoli 27, contrari nessuno, astenuti nessuno;

- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 14): presenti 29, assenti 6 (Andreozzi, Cilloccu, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 29, favorevoli 19, contrari 10 (Benucci, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu, Soru), astenuti nessuno;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico, sull'emendamento prot. n. 59018/2023 proposto dal Sindaco Truzzu: presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 19, contrari 11 (Benucci, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu, Soru), astenuti nessuno;

visti i risultati non favorevoli delle votazioni, espresse con sistema elettronico, sul sub-emendamento e sull'emendamento prot. n. 59036/2023 proposti dai consiglieri Massa, Puddu, Benucci, Marcello, Soru, Portoghese, Andreozzi, Mulas, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Cilloccu e Polo, di seguito riportati:

- Sub-emendamento all'emendamento prot. n. 59036/2023: presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 11, contrari 19 (Anedda Endrich, Angioni, Balletto, Cugusi, Fadda, Floris, Lai Aurelio, Lai Loredana, Loi, Mannino, Maxia, Onnis, Piras Andrea, Piras Marcello, Polastri, Scarfò, Sirigu, Ticca, Sindaco Truzzu), astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 59036/2023: presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 11, contrari 19 (Anedda Endrich, Angioni, Balletto, Cugusi, Fadda, Floris, Lai Aurelio, Lai Loredana, Loi, Mannino, Maxia, Onnis, Piras Andrea, Piras Marcello, Polastri, Scarfò, Sirigu, Ticca, Sindaco Truzzu), astenuti nessuno;

visti i risultati favorevoli delle votazioni, espresse con sistema elettronico, sui punti 3) e 4) del summenzionato emendamento prot. n. 46531/2023, di seguito riportati:

- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 3): presenti 19, assenti 16 (Andreozzi, Benucci, Cilloccu, Dettori, Ghirra, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Mura, Perra, Polo, Portoghese, Puddu, Soru, Tocco), votanti 19, favorevoli 19, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot. n. 46531/2023, punto 4): presenti 28, assenti 7 (Andreozzi, Benucci, Ghirra, Massa, Mura, Perra, Tocco), votanti 28, favorevoli 19, contrari 9 (Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu, Soru), astenuti nessuno;

visto il risultato non favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico, sull'emendamento proposto dalle consigliere Cilloccu e Polo: presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 11, contrari 19 (Anedda Endrich, Angioni, Balletto, Cugusi, Fadda, Floris, Lai Aurelio, Lai Loredana, Loi, Mannino, Maxia, Onnis, Piras Andrea, Piras Marcello, Polastri, Scarfò, Sirigu, Ticca, Sindaco Truzzu), astenuti nessuno;

visto il risultato favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 30, assenti 5 (Andreozzi, Ghirra, Mura, Perra, Tocco), votanti 30, favorevoli 19, contrari 11 (Benucci, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu, Soru), astenuti nessuno;

delibera

- 1) di approvare l'allegato Regolamento di Sicurezza Polizia Urbana unitamente agli allegati facenti tutti parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 23, assenti 12 (Andreozzi, Benucci, Cilloccu, Dettori, Ghirra, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Mura, Perra, Polo, Soru, Tocco), votanti 23, favorevoli 19, contrari 4 (Massa, Mulas, Portoghese, Puddu), astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale  
Giantonio Sau

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio  
Corrado Maxia

# REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, disciplina:
  - a) i comportamenti e le attività a diverso titolo suscettibili di incidere sulla vita della collettività nelle sue diverse espressioni;
  - b) le attività di Polizia Urbana, che vengono regolate anche dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale nei limiti attribuiti da leggi e regolamenti.
2. Le misure in esso contenute sono volte a tutelare:
  - a) la convivenza civile, con particolare riguardo ai soggetti deboli, agli anziani e ai bambini;
  - b) la sicurezza urbana;
  - c) la pubblica incolumità;
  - d) il decoro urbano;
  - e) la migliore fruibilità degli spazi e dei beni di interesse artistico, storico, culturale e ambientale.

### ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Cagliari.

### ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:
  - a) per **convivenza civile** si intende l'insieme dei comportamenti che garantiscono ai cittadini di vivere in armonia e nel rispetto reciproco;
  - b) per **sicurezza urbana** si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città;
  - c) per **pubblica incolumità** si intende l'insieme delle precauzioni necessarie per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina;
  - d) per **decoro urbano** si intende il rispetto della dignità dello spazio urbano, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo;
  - e) per **suolo pubblico** si intendono le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti,

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico nonché ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico;

- f) per **patrimonio pubblico** si intendono le aree pubbliche, anche verdi, gli edifici pubblici, i monumenti e i beni artistici, sia culturali che religiosi, l'arredo urbano compreso quello all'interno di aree verdi;
- g) per **arredo urbano** si intende l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce a titolo esemplificativo a: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, staccionate, portarifiuti, semafori, pannelli informativi, transenne parapetonali, dissuasori stradali, rastrelliere per velocipedi, pensiline e fermate del bus;
- h) per utilizzo dei beni pubblici si intende l'uso di beni pubblici a disposizione della collettività per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività consentite da leggi e disposizioni regolamentari, anche di carattere privato;
- i) per fruizione dei beni pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei beni pubblici da parte di tutti i soggetti ai quali sono destinati, nel rispetto delle leggi e delle norme di cui al presente Regolamento;
- l) per impedimento alla fruizione dei beni pubblici si intende qualsiasi comportamento che renda gravosa la fruizione di taluno dei luoghi, pregiudicandone il decoro e limitando la percettibilità delle caratteristiche archeologiche, storiche, naturali e culturali, anche in conseguenza di condotte impeditive o oppostive, potenzialmente idonee ad arrecare turbamento alla godibilità del bene tutelato;
- m) per **Polizia Locale** si intende un Corpo di polizia a ordinamento civile istituito per il perseguimento e la tutela dei valori di cui al precedente art. 1;
- n) per **città** si intende un centro abitato composto da aree residenziali, zone verdi, industriali e commerciali;
- o) per **luoghi soggetti a misure di tutela del decoro** di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48", si intendono le aree individuate negli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ed A8, al presente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, all'interno delle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

#### **ART. 4 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA**

1. le attività di Polizia Urbana sono dirette dal Sindaco il quale, salvo delega ad un Assessore, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i

provvedimenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Le attività di Polizia Urbana sono attuate:

- a) dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Cagliari ai quali competono, in via generale e principale, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento;
- b) dagli altri soggetti individuati ed autorizzati con provvedimento del Sindaco che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale;
- c) in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, dai dipendenti di altri Enti, Aziende erogatori di pubblici servizi e delle Aziende Sanitarie Locali.

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale e gli altri soggetti indicati al comma 2, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni e accedere nei locali soggetti alla vigilanza e destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, Regionale, Metropolitano e tutti gli altri organi di vigilanza individuati dalla legge, secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore.

## **TITOLO I**

### **NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO**

#### **CAPO I**

#### **LA SICUREZZA**

##### **ART. 5 ORDINE DI ALLONTANAMENTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate negli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 al presente Regolamento le aree caratterizzate dalla presenza di scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nei commi 1 e 2 del predetto articolo 9, secondo le modalità di accertamento previste dal successivo articolo 10.

##### **ART. 6 INSEDIAMENTI SU AREE PUBBLICHE**

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato allo scopo, è vietato campeggiare o dimorare in tende, camper, roulotte, veicoli, baracche o ripari di fortuna.

##### **ART. 7 DIVIETO DI BIVACCO E ACCATTONAGGIO**

1. In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il bivacco cioè l'utilizzo di uno spazio pubblico come luogo di propria dimora anche occasionale o temporanea.
2. E' altresì vietata l'elemosina quando è chiesta con le seguenti modalità:
  - a) esponendo cartelli, o fingendo menomazioni fisiche;
  - b) avvalendosi dell'impiego di minori e/o animali;
  - c) quando si condiziona la libertà di movimento altrui frapponendosi tra l'autovettura e l'automobilista o un passeggero;
  - d) quando si ostacola l'ingresso nei negozi, uffici, market, luoghi di culto;
  - e) quando si esercita nei pressi dei semafori e degli incroci causando intralcio alla circolazione veicolare e rischio per l'incolumità degli stessi;
  - f) quando si esercita nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici intralciando la salita o la discesa dagli stessi;
  - g) in condizioni di ebrezza alcolica o da stupefacenti.

## **ART. 8 ATTIVITA' VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città, è vietato:
  - a) offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
  - b) esporre in luogo pubblico oggetti e/o merci contrari al decoro, con caratteristiche, riferimenti ed immagini di tipo erotico-sessuale;
  - c) svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo simile, fuori dagli stabilimenti balneari o dalle zone a ciò destinate;
  - d) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro uso o comunque non rispettando le regole e le indicazioni esplicitate in appositi cartelli di divieto;
  - e) abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
  - f) abbandonare i rifiuti prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.) nei luoghi ove il consumo di cibi e/o bevande su suolo pubblico risulti autorizzato e, più in generale, porre in essere azioni che determinano l'insudiciamento delle aree pubbliche.

## **ART. 9 CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE**

1. E' vietato cedere a qualunque titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto.
2. Fatto salvo il potere del Sindaco di determinare con ordinanza una diversa disciplina ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'interno delle aree indicate negli allegati al presente Regolamento dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di ogni giorno è vietato consumare e/o detenere in luogo pubblico, al fine del consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato, con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi concessi agli esercizi di somministrazione presenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati.
3. Gli esercenti preposti alla somministrazione di alcolici e superalcolici, sono tenuti a informare la clientela mediante l'esposizione di un'apposita cartellonistica sulle disposizioni del presente articolo, la cui violazione è oggetto di sanzione amministrativa
4. L'abbandono di bottiglie, lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere è vietato e sanzionato ai sensi del vigente Regolamento

comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.

#### **ART. 10 TUTELA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI**

1. Il Comune garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.
2. Nei parchi, nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
  - a) introdursi o intrattenersi negli stessi al di fuori degli orari previsti per l'apertura al pubblico;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata e arrecare danno alla flora;
  - c) introdursi negli spazi erbosi in cui vi sia esposto apposito divieto, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle, arrampicarsi sugli alberi;
  - d) sedersi sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti, arrampicarsi sui pali, sulle inferriate;
  - e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
  - f) accendere fiamme libere, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo.

#### **ART. 11 TUTELA DELLE SPIAGGE CITTADINE**

1. E' vietato fumare su tutte le spiagge ricadenti nel territorio del Comune di Cagliari.
2. Nelle spiagge del Comune di Cagliari è vietato l'utilizzo di prodotti in plastica monouso non compostabili e non biodegradabili, quali contenitori, miscelatori per bevande, cannucce e stoviglie, posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti; è fatto salvo l'utilizzo di detti materiali esclusivamente nelle attività di somministrazione, all'interno delle stesse, in capo alle quali vige l'obbligo di smaltimento a norma di legge.

#### **ART. 12 FUOCHI, ESALAZIONE, FUMI E ODORI MOLESTI**

1. E' fatto divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo su suolo pubblico o privato, salvo l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumo o esalazioni che creino disagi al vicinato.
2. E' altresì vietato su suolo pubblico o privato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste.

3. E' vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, vapori ed esalazioni, inquinanti e/o olfattive, che superino la normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.

#### **ART. 13 UTILIZZO DI MATERIALI ESPLODENTI E PIROTECNICI**

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è vietato l'utilizzo di materiali esplosivi e pirotecnici, seppure omologati, in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 200 metri da cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di interesse comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, giardini, spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione.
2. Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati dall'Autorità competente.

#### **ART. 14 DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI**

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle abitazioni, nei negozi e nelle botteghe materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

**CAPO II**  
**IL DECORO**

**ART. 15 DIVIETI A TUTELA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI E DI ALTRI BENI**

1. E' vietato deturpare edifici pubblici e privati, oggetti dell'arredo urbano, installazioni pubbliche, mezzi di pubblico trasporto, vetrine e serrande di esercizi commerciali e loro pertinenze.

**ART. 16 REGOLE PER GLI ESERCENTI**

1. In assenza di specifica autorizzazione è vietato esporre all'esterno degli esercizi commerciali cartelli, insegne, strutture adibite alla vendita e/o merci anche se non poggiano direttamente sul suolo e/o facilmente amovibili.
2. Il titolo abilitativo per l'attività esercitata e l'eventuale concessione del suolo pubblico comprensiva di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo.
3. Fatte salve eventuali ulteriori sanzioni sancite dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 al trasgressore è comminata una sanzione da 50 a 300 euro; nel caso in cui si intralci la circolazione pedonale e/o dei veicoli si applica la sanzione da 75 a 450 euro di cui all'art. 27, c.1 del citato D.Lgs. n. 285/1992.

**ART. 17 CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI**

1. E' fatto divieto a chiunque:
  - a) di introdurre in città animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini, se non sono trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone. La violazione di tale regola potrà comportare da parte degli Agenti autorizzati l'apprensione dell'animale con le modalità di legge.
  - b) far circolare cani di qualsiasi razza o taglia in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di anagrafe canina, e quindi che non siano identificati con microchip o tatuaggio;
2. è consentito tenere in luoghi privati, negozi, locali commerciali, giardini, aree verdi od in altri luoghi assimilati cani od altri animali salvo che disturbino la convivenza civile o possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via;

3. Chiunque si accompagni con cani o altri animali su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, ha l'obbligo di:
  - a) munirsi di idoneo attrezzo per la raccolta delle feci depositate dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli Agenti preposti alla vigilanza;
  - b) depositare le feci, contenute in idonei sacchetti chiusi, negli appositi cestini portarifiuti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Chiunque si accompagni con cani deve condurre gli stessi su area pubblica o aperta al pubblico assicurati al guinzaglio e deve essere munito di museruola da utilizzarsi all'occorrenza.

#### **ART. 18 DIVIETO DI SOMMINISTRARE CIBO**

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno:
  - a) di somministrare cibo ai volatili che stazionano nel territorio comunale, fatta eccezione per quelli presenti all'interno di parchi o giardini pubblici secondo le disposizioni vigenti;
  - b) di abbandonare del cibo in siti normalmente accessibili agli animali del punto a)
2. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse dal Sindaco in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali.

#### **ART. 19 ULTERIORI CONDOTTE VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della vivibilità e del decoro della città, è vietato:
  - a) sedersi, arrampicarsi o sdraiarsi sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale; arrampicarsi sui pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, su inferriate, cancellate, muri di cinta e/o alberi;
  - b) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo.
  - c) consumare cibi e/o bevande sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale e sul suolo pubblico se si intralcia il passaggio o si reca qualsivoglia disagio;
  - d) espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
  - e) rimuovere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, elementi di arredo urbano.

## **TITOLO II**

### **NORME A TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA**

#### **ART. 20 REGOLE A TUTELA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI E DI ALTRI BENI.**

1. Chi ha la disponibilità di un immobile deve provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle mura esterne, degli ingressi, dei cortili e delle aree prospicienti l'ingresso.
2. La regola di cui al comma 1 si applica anche in caso di non utilizzo degli immobili, ed in questo caso vi è anche l'obbligo di porre in essere gli accorgimenti utili ad evitare intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti e pericoli per l'incolumità pubblica.
3. Il Comune potrà ordinare l'esecuzione di interventi a tutela della civile convivenza e del decoro urbano, anche in caso di lavori edilizi lasciati incompleti o sospesi oltre i termini consentiti nel provvedimento autorizzatorio.

#### **ART. 21 CARICO E SCARICO MERCI**

1. Le operazioni di carico e scarico di merci effettuate attraverso l'utilizzo degli appositi spazi pubblici predisposti ovvero espressamente concessi per la circostanza, è soggetta alla condizione che le merci o le cose vengano caricate o scaricate senza depositarle oltre 15 minuti sul suolo pubblico, salvo l'autorizzazione dell'autorità comunale, che indicherà le opportune modalità.

#### **ART. 22 CADUTA DI ACQUA SULLA PUBBLICA VIA**

1. E' vietato stendere panni, indumenti, tappeti e simili dalle finestre e dalle terrazze se ne consegue lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
2. Nel procedere all'innaffiatura di fiori o piante deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
3. I contenitori di piante o fiori devono essere assicurati contro ogni pericolo di caduta.

#### **ART. 23 SCUOTIMENTO E SPOLVERAMENTO DI PANNI**

1. E' vietato scuotere e spolverare dai balconi, dalle finestre e da qualsiasi altra apertura che si affacci sulla pubblica via o piazza: tappeti, panni, stracci, materassi o altre suppellettili.

2. Per le abitazioni che non hanno balconi o altre aperture su cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate usando sempre gli accorgimenti necessari per non recare molestia o danno al vicinato ed al pubblico.

#### **ART. 24 SCIORINAMENTO DI BIANCHERIA**

1. E' vietato, a tutela del decoro e al fine di non arrecare disturbo e ridurre la luce naturale dalle finestre, stendere biancheria o panni dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie o piazze pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli immobili che non hanno vedute all'interno della proprietà.
2. Gli oggetti esposti non dovranno sporgere più di 50 cm dal muro esterno della casa sopra il suolo pubblico e non avere dal suolo stradale un'altezza inferiore a mt. 3 misurata dal lembo più basso, non produrre stillicidio e non arrecare molestia agli abitanti dei piani inferiori.

#### **ART. 25 VENDITORI E MESTIERI AMBULANTI**

1. I venditori ambulanti e gli artisti di strada non possono svolgere la propria attività entro 50 metri dalle scuole di ogni ordine e grado, chiese ed altri edifici di culto, ospedali, ambulatori medici e/o uffici pubblici per evitare di disturbare chi studia, prega, lavora, o è ricoverato.
2. I soggetti indicati al comma 1 devono attenersi alle disposizioni di leggi, dei regolamenti comunali e agli ordini ed alle istruzioni impartite dagli agenti della Polizia Locale e di Pubblica Sicurezza.
3. Ai soggetti indicati al comma 1 è vietato reclamizzare la propria attività ad alta voce e/o con l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti disturbo alla civile convivenza.
4. Sono fatte salve le attività già autorizzate con apposito provvedimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e quelle svolte all'interno delle aree individuate da atti di pianificazione e di indirizzo

## **TITOLO III**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **ART. 26 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1. Per le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, si applicano i principi e i procedimenti previsti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, e delle norme previste del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267.
2. È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

#### **ART. 27 SANZIONI**

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 6 comma 1; 7 commi 1 e 2 lett. b) e g); 9 comma 2; 11 comma 1; 12 commi 1 e 2; 13 comma 1; 14 comma 1; 15 comma 1; 19; e 25, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 75,00 ad euro 500,00.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 7 comma 2, escluse lett. b) e g); 8 ; 9 commi 1 e 3; 10 comma 2; 11 comma 2; 12 comma 3; 16 comma 2; 17; 18; 20; 21; 22; 23; e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 50,00 ad euro 400,00.
3. Per i comportamenti accertati in violazione agli articoli 6 comma 1, 7 commi 1 e 2, 9 comma 1, 2, e 3, 10 comma 2, 11 comma 1 e 2, 15 comma 1, 19 comma 1, commessi all'interno di una delle aree individuate, indicate e perimetrare negli allegati al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Viene altresì imposto al trasgressore l'ordine di allontanamento ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni.

4. La violazione dell'ordine di allontanamento di cui al comma precedente è sanzionato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da euro 300,00 ad euro 900,00, e viene disposta l'immediata comunicazione al

Questore di Cagliari per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

5. Le sanzioni adottate ai sensi del presente regolamento sono comunicate ai Servizi comunali competenti per le singole materie al fine dell'adozione degli eventuali atti di competenza


## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 28 NORME ABROGATE**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. In caso di contraddittorietà delle norme del presente regolamento con quelle di altri regolamenti vigenti, si applicano quelle contenute nella disciplina di settore, le cui disposizioni hanno valore di norma speciale e in quanto tali prevalenti.

### **ART. 29 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.




| id | Nome  |
|----|---|
| 1  | Area Centrale                               |
| 2  | Bastione di Santa Croce                     |
| 3  | Orto dei Cappuccini                         |
| 4  | Anfiteatro Romano                           |
| 5  | Via Nicolodi - Viale Fra Ignazio            |
| 6  | Viale Buoncammino                           |
| 7  | Piazza de Gasperi                           |
| 8  | Area Mediateca del Mediterraneo             |
| 9  | Gallerie ORMUS                              |
| 10 | Parco della Musica e Piazza Giovanni XXIII  |
| 11 | Area Mercato di San Benedetto               |
| 12 | Piazza Marco Polo                           |
| 13 | Parcheggio Stadio Sant'Elia                 |
| 14 | Parcheggio Cuore                            |
| 15 | Porticciolo di Marina Piccola               |
| 16 | Poetto                                      |
| 17 | Ospedale Santissima Trinità                 |
| 18 | Mercato di Via Quirra                       |
| 19 | Viale Monastir/via Puglia                   |
| 20 | Cimitero San Michele                        |
| 21 | Parco di San Michele                        |
| 22 | Ospedale Brotzu                             |
| 23 | Ospedale Microcitico ed Ospedale Oncologico |
| 24 | Monte Urpinu e Viale Europa                 |




AREE DI PARTICOLARE DECORO SOGGETTE A DASPO URBANO



| id | Nome                                       |
|----|--|
| 1  | Area Centrale                              |
| 2  | Bastione di Santa Croce                    |
| 3  | Orto dei Cappuccini                        |
| 4  | Anfiteatro Romano                          |
| 5  | Via Nicolodi - Viale Fra Ignazio           |
| 6  | Viale Buoncammino                          |
| 7  | Piazza de Gasperi                          |
| 8  | Area Mediateca del Mediterraneo            |
| 10 | Parco della Musica e Piazza Giovanni XXIII |



AREE DI PARTICOLARE DECORO SOGGETTE A DASPO URBANO



| id | Nome                                       |
|----|--|
| 9  | Gallerie ORMUS                             |
| 10 | Parco della Musica e Piazza Giovanni XXIII |
| 11 | Area Mercato di San Benedetto              |

AREE DI PARTICOLARE DECORO SOGGETTE A DASPO URBANO



| id | Nome                        |
|----|-----------------------------|
| 12 | Piazza Marco Polo           |
| 13 | Parcheggio Stadio Sant'Elia |
| 14 | Parcheggio Cuore            |




AREE DI PARTICOLARE DECORO SOGGETTE A DASPO URBANO

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA



| id | Nome                  |
|----|-----------------------|
| 15 | Porticciolo di Marina |
| 16 | Poetto                |




AREE DI PARTICOLARE DECORO SOGGETTE A DASPO URBANO






| id | Nome                        |
|----|-----------------------------|
| 17 | Ospedale Santissima Trinità |
| 18 | Mercato di Via Quirra       |



AREE DI PARTICOLARE DECORO SOGGETTE A DASPO URBANO




| id | Nome                               |
|----|------------------------------------|
| 19 | Viale Monastir/via Puglia          |
| 20 | Cimitero San Michele               |
| 21 | Parco di San Michele               |
| 22 | Ospedale Brotzu                    |
| 23 | Ospedale Microcitemico ed Ospedale |



AREE DI PARTICOLARE DECORO SOGGETTE A DASPO URBANO



| id | Nome                        |
|----|-----------------------------|
| 24 | Monte Urpinu e Viale Europa |



AREE DI PARTICOLARE DECORO SOGGETTE A DASPO URBANO